



FNOMCeO

Roma, _____

FNOMCEO 17/06/10
RGP.0006745 2010
Cl. 01.09.01/1

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

IRAP – Medici di medicina
generale - sentenza Corte di
Cassazione Civile n. 11533 del
12 maggio 2010

COMUNICAZIONE N. 52

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 47 del 8 giugno 2010 di questa Federazione, si ritiene opportuno segnalare che la Cassazione Sezione Civile con sentenza n. 11533 del 12 maggio 2010, di cui si allega copia, si è espressa sulla fattispecie indicata in oggetto.

In particolare il Collegio giudicante ha ritenuto che debba essere "affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di IRAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, attesa l'obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo".

Cordiali saluti

All. n. 1



IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco



10.06.2010 CASSAZIONE CIVILE - (IRAP medico medicina generale: lo studio medico rientra nel minimo indispensabile per l'esercizio della attività convenzionata)

§ - La Corte di Cassazione ha delineato un importante principio in tema di applicazione dell'IRAP a carico dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando che, la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dall'Accordo collettivo nazionale di categoria, rientra nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, attesa l'obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile - Sez. V, Sent. n. 11533 del 12.05.2010

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 6/31/07, depositata il 25 settembre 2007, con la quale, accogliendo l'appello di R.U., medico di base convenzionato con il S.s.n., gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata per il 1998: in particolare, il giudice a quo, ha affermato che il contribuente ha utilizzato beni mobili "costituiti dall'automobile e da piccoli arredi ed attrezzature ambulatoriali", ed ha corrisposto "occasionalmente compensi a terzi", "di modestissima entità" (Euro 2792,00).

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Con i due motivi di ricorso, si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP ed il vizio di motivazione e si chiede a questa Corte se il possesso di uno studio medico, provvisto di personale dipendente, e rispondente ai requisiti di cui al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, cioè dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale nonché per la convenzione con il SSN, costituisca indice di autonoma organizzazione del medico generico convenzionato con il SSN e, pertanto, assuma rilevanza ai fini dell'assoggettamento all'IRAP. 3. Il ricorso appare manifestamente infondato.

L'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), richiamato dalla ricorrente, dopo aver affermato che "lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo", prevede che "ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (...), ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata" (comma 1), che detto studio "deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate" (comma 2), e, infine, che "detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati" (comma 3).

Ciò posto, a prescindere dalla questione generale della rilevanza del possesso di uno "studio" da parte di un professionista ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione e quindi dell'assoggettamento all'IRAP, sembra evidente che, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità dello studio, dotato delle caratteristiche e delle attrezzature indicate nella norma citata, rientri nell'ambito del "minimo

indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, attesa l'obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.

Quanto, poi, alla asserita presenza di personale dipendente, il giudice a quo ha affermato, come detto sopra, che trattasi di compensi di modestissima entità per prestazioni occasionali e tale accertamento non è oggetto di adeguata censura.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza";

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di IRAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, attesa l'obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Centro Studi di Diritto Sanitario - C.so Giannone 86 - 81100 Caserta
Tel 0823 279352 fax 0823 446980 info@dirittosanitario.net